



23APB006.1 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO OPERATIVO EX ART. 15 DELLA L. 241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DEI SUBINVESTIMENTI DEL PROGRAMMA "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA" (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021) - LASER ABLATION PER LA DETERMINAZIONE DEI METALLI IN TRACCIA SU SUPPORTI FISICI, DA ABBINARE A STRUMENTI DI ICP-MS - Missione 6: "Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistematico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)" Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata" – CUP: I83C22000640005 – CIG 9744337147

Convenzione

TRA LE PARTI

L'AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (di seguito ARCS) C.F. /P. IVA 02948180308 con sede in Udine, 33100, Via Pozzuolo 330, istituita con L.R. n. 27/2018, nella persona della dott.ssa Elena Pitton, in qualità di Dirigente responsabile della SC Acquisizione Beni e Servizi

E

NEWPROJECT S.R.L., avente sede legale in Altivole (TV), alla via Mure n. 7, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno al n. TV - 303918, C.F. / P. IVA 03854720269, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante Arno Pellizzer, [PEC: newproject.srl@legalmail.it]; (di seguito anche solo Fornitore)

PREMESSO

che nell'ambito della presente Convenzione e nell'ambito dei successivi Contratti derivati s'intendono per:

- ARCS: Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, così come istituita dalla L.R. n. 27 dd. 17.12.2018, alla quale è stata affidata con a Deliberazione di GR FVG n. 550 del 24/03/2023, fra l'altro, la funzione di supporto agli Enti del SSR FVG finalizzata all'ottimizzazione delle procedure e dell'economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, per quanto previsto all'articolo 4, comma 4, lett. a) della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27, laddove è previsto tale supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio Sanitario Regionale;
- Ente/Azienda del SSR: chi acquisirà i beni in appalto. L'Azienda del SSR che potrà aderire alla presente Convenzione è l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI).
- Fornitore: il miglior offerente individuato a seguito della procedura di gara;
- Convenzione: accordo concluso tra l'ARCS e il Fornitore, il cui scopo è quello di stabilire le clausole principali relative ai contratti specifici da affidare durante il periodo di validità dell'accordo stesso;
- Contratto derivato (singolo contratto): contratto stipulato tra gli enti del SSR FVG interessati e il Fornitore, nell'ambito di validità della Convenzione, a seguito di richieste di fornitura come da Schema allegato allo Schema di Convenzione nel contesto degli atti di gara.

PREMESSO

• che con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 202 dd. 29/03/2023 è stata indetta una gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di attrezzature per i Dipartimenti di prevenzione degli Enti del Servizio Sanitario del Friuli Venezia Giulia nell'ambito dell'accordo operativo ex art. 15 della l. 241/1990 per la realizzazione dei subinvestimenti del programma "Salute, ambiente, biodiversità e clima" (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del d.l. 59/2021) - LASER ABLATION PER LA DETERMINAZIONE DEI METALLI IN TRACCIA SU SUPPORTI FISICI, DA ABBINARE A STRUMENTI DI ICP-MS - Missione 6: "Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)" Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata" – CUP: I83C22000640005 (ID GARA 23APB006.1) e che con la determinazione su citata, sono stati approvati integralmente i seguenti documenti:

- il "Disciplinare di gara";
 - lo "Schema di Convenzione";
 - il "Capitolato Tecnico";
- che al termine della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale del ARCS n. 401 del 30/06/2023, pubblicata in data 03/07/2023, è stato individuato il fornitore miglior offerente nell'operatore economico Newproject S.r.l., il quale ha presentato offerta per un importo massimo complessivo presunto pari ad € 291.000,00 IVA esclusa, alle condizioni di seguito riportate:

CIG	LOTTO	IMPORTO PRESUNTO DEL LOTTO
9744337147	Lotto unico	€ 291.000,00

- che il Fornitore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti dallo schema di Convenzione e Capitolato Tecnico/Condizioni particolari di Contratto, allegati alla procedura;
- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente ai fini della stipula della presente Convenzione che anche se non materialmente allegata al presente atto, ne fa' parte integrante;
- che a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati, Newproject S.r.l. ha prestato, qualora richiesta, in conformità all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, apposita cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria numero 000411/113924534, rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A., codice Ivass A095S, per l'importo di € 29.100,00 (euro ventinovemilacento/00);
- che per la stipula della presente Convenzione:
 - ai sensi e per gli effetti della L 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva del Fornitore, conservato agli atti dell'ARCS;
 - sono state esperite con esito positivo le verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 attraverso la consultazione del FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico);
- che il Fornitore è stato sottoposto alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, ARCS si avvale della facoltà prevista all'articolo 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla stipulazione della presente Convenzione e di recedere dalla stessa nel caso di certificato antimafia emesso dalla BDNA con eventuali risultanze;



- le Aziende Sanitarie Regionali che aderiranno alla presente Convenzione provvederanno, secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 550 d.d. 24/03/2023 e dagli accordi tra la Regione e le Aziende del SSR, nonché da quanto previsto dallo Schema del Contratto derivato:
 - ai controlli post gara, compresi gli adempimenti relativi alla comprova dei requisiti DNSH ed ex art. 47 del D.L. 77/2021, nonché gli adempimenti relativi alla comprova del rispetto degli obblighi specifici del PNRR in relazione al rispetto dei principi sulle pari opportunità;
 - alla stipula del contratto derivato;
 - alla richiesta del CIG derivato;
 - al collaudo/dichiarazione di conformità dei beni acquisiti;
 - alla nomina, se del caso, del Direttore dell'esecuzione del contratto;
- che in relazione ai rischi da interferenza l'Azienda del SSR, ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. 81/2008, provvederà, se del caso, prima dell'emissione "Contratto derivato", a redigere il Documento di valutazione dei rischi da interferenze;
- ai sensi dell'art. 3 co.8 della legge 136/2010 è stato acquisito il documento ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- che il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato con risorse afferenti al PNRR e relativi all'intervento "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata", per il periodo 2021-2026;

VISTI

- il Disciplinare di gara, lo Schema di Convenzione, lo Schema di Contratto derivato, il Capitolato Tecnico e relativi allegati, conservati agli atti dell'Ente e qui integralmente richiamati;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA

art. 1 - Oggetto

La Convenzione disciplina l'affidamento della fornitura di attrezzature per i Dipartimenti di prevenzione degli Enti del Servizio Sanitario del Friuli Venezia Giulia nell'ambito dell'accordo operativo ex art. 15 della l. 241/1990 per la realizzazione dei subinvestimenti del programma "Salute, ambiente, biodiversità e clima" (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del d.l. 59/2021) - LASER ABLATION PER LA DETERMINAZIONE DEI METALLI IN TRACCIA SU SUPPORTI FISICI, DA ABBINARE A STRUMENTI DI ICP-MS - Missione 6: "Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistematico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)" Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata" – CUP: I83C22000640005 – ID GARA 23APB006/1 - CIG 9744337147

La fornitura dovrà essere espletata nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico e secondo quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in corso di gara, che qui si intendono integralmente richiamate.

I fabbisogni presunti, le modalità di esecuzione e i corrispettivi fissati a pena di esclusione sono specificati nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati.

art. 2 - Titolare della procedura e soggetti contraenti

Con il Fornitore, l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), per conto degli Enti del SSR del Friuli Venezia Giulia, stipula la Convenzione, con la quale verrà regolamentata la fornitura in oggetto.

I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra l'Azienda del SSR interessata ed il Fornitore attraverso l'emissione dei "Contratti derivati" (vedere allegato "F").

L'Azienda del SSR potrà utilizzare la Convenzione mediante i "Contratti derivati", sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) ad impegnare la spesa dell'Amministrazione stessa e inviati al Fornitore. In



considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei "Contratti derivati".

Con la stipula della Convenzione, il Fornitore è obbligato ad accettare, mediante adempimento, i "Contratti derivati" emessi dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione medesima.

L'importo massimo della Convenzione è da considerarsi non garantito e quindi non vincolante per l'ARCS e per le Amministrazioni che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di "Contratti derivati" inferiori al suddetto importo massimi complessivo. Peraltra, dei predetti importi massimi, nulla viene garantito al Fornitore, atteso che le Amministrazioni hanno facoltà di fare ricorso alle Convenzioni stipulate dall'ARCS.

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relativo a ciascun Contratto derivato e, quindi, dei singoli contratti attuativi della Convenzione, è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità presunte aggiudicati.

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei "Contratti derivati", si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 (art. 31 comma 1, nonché artt. 100 e seguenti).

Il luogo di esecuzione della fornitura sarà il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, presso le sedi e gli uffici dell'Ente del SSR.

La Convenzione detta le condizioni generali del contratto derivato concluso tra l'Azienda e il Fornitore.

art. 3 - Variazioni nell'esecuzione contrattuale e revisione prezzi

Per quanto attiene le variazioni contrattuali e la revisione dei prezzi si rimanda integralmente a quanto disposto dal Disciplinare di gara.

art. 4 - Durata della fornitura

La Convenzione stipulata con il Fornitore ha durata di **12 mesi** dalla data della sua attivazione e la stessa si intenderà comunque scaduta qualora sia esaurito l'importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il Lotto di riferimento.

L'Ente del SSR potrà aderire alla Convenzione mediante "Contratti derivati" nel periodo di tempo di validità dello stesso (ovvero dalla data di attivazione alla data di scadenza). La durata del singolo contratto derivato non potrà comunque eccedere la scadenza della Convenzione.

Si applicano inoltre le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109 D.lgs 50/2016.

L'Azienda potrà recedere anticipatamente dal contratto di fornitura anche in forma parziale, qualora nella stessa intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi della fornitura stessa o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le forniture che l'Ente del SSR ordinerà prima della data di scadenza della Convenzione, anche nel caso in cui l'ordine sia emesso l'ultimo giorno di validità della Convenzione medesima. In tal caso il termine di efficacia del contratto si intende prorogato per tutto il tempo necessario per l'esecuzione dell'ultima fornitura ordinata, senza che il Fornitore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.

È escluso ogni tacito rinnovo sia della Convenzione che dei singoli Contratti derivati.

art. 5 - Determinazione del prezzo

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.

art. 6 - Modalità di esecuzione della fornitura e obblighi del Fornitore



La fornitura dovrà concludersi entro i seguenti termini:

Lotto unico	giorni 45 gg. solari
-------------	-----------------------------

dalla data di ricezione dell'ordine, che sarà emesso per singoli ordinativi oppure in base ad un programma concordato dal Servizio/Ufficio competente del singolo Ente del SSR e il Fornitore. La consegna del materiale dovrà avvenire in porto franco e dovrà essere libera da ogni spesa.

Gli ordini non devono essere vincolati da minimo d'ordine o imputazione di spese di trasporto.

Quanto sopra salvo diverse disposizioni stabilite dal Capitolato Tecnico.

E' fatto obbligo al Fornitore che si trovasse nell'impossibilità di consegnare il materiale richiesto nei termini succitati, di darne comunicazione al Servizio che ha inviato l'ordinativo, entro il 2° giorno dal ricevimento dell'ordine, a mezzo telematico (PEC o NSO) e quindi di concordare comunque con il servizio stesso i tempi di consegna.

Il Fornitore dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura in oggetto alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

Per quanto riguarda le attività relative al collaudo/verifica di conformità delle attrezzature e l'eventuale indisponibilità del prodotto offerto, si rimanda integralmente a quanto indicato nel Disciplinare e/o nel Capitolato Tecnico.

art. 7 - Clausola risolutiva espressa

La singola Azienda del SSR che ha stipulato il Contratto derivato e l'ARCS per la Convenzione stipulata potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese del Fornitore inadempiente, la continuità della fornitura, nei seguenti casi:

- a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui alla presente Convenzione;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Fornitore della fornitura in argomento;
- c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della fornitura, stabiliti o concordati con l'Amministrazione;
- d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento della fornitura;
- e) cessione totale o parziale del contratto;
- f) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
- g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165";
- h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità.
- i) nei casi di cui all'art. 108, co. 2 del D.Lgs. 50/2016.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate dall'ARCS e/o dall'Azienda del SSR.

L'Amministrazione anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale nei confronti del Fornitore (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi all'OE che segue in graduatoria, risultato secondo migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato al Fornitore inadempiente.

Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà al Fornitore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà il Fornitore inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte del Fornitore aggiudicatario senza giustificato motivo o giusta causa.



La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l'Amministrazione di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altro Operatore Economico.

L'ARCS si riserva di recedere in qualsiasi momento della Convenzione sottoscritta, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli della presente Convenzione a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.

Art. 8 - Obblighi specifici PNRR

Si rimanda integralmente a quanto disposto nelle premesse della presente Convenzione nonché nel fac simile "Contratto Derivato", pubblicato in allegato allo Schema di Convenzione nel contesto degli atti di gara, i quali dispongono come le Aziende del SSR del FVG provvederanno ai controlli post gara, compresi gli adempimenti relativi alla comprova:

- **Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH).**

Il Fornitore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto della presente Convenzione e del relativo Contratto Derivato, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al capitolo prestazionale.

- **Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità**

Nel caso in cui il Fornitore occupi, all'atto della stipula del presente Convenzione, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare al Committente/Azienda del SSR, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Derivato, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per il Fornitore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui alla Convenzione.

Nel caso in cui Il Fornitore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al capitolo tecnico prestazionale.

Il Fornitore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato a mantenere gli standard che hanno determinato l'assegnazione del punteggio tecnico premiante in fase di gara.



Per quanto non previsto al presente articolo, si rimanda integralmente a quanto previsto dalla vigente normativa, anche relativamente alle specifiche disposizioni sancite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ss.ii.mm., dalle relative Linee Guida al PNRR e dalla correlata normativa di dettaglio.

art. 9 - Clausola penale

In caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato verranno applicate le seguenti penali:

CAUSALE:	Valore/importo Penalità
Ritardo non imputabile all'amministrazione rispetto ai termini dichiarati in sede di offerta dal Fornitore o richiesti dall'Ente negli Atti di gara per la consegna e l'installazione delle dotazioni e delle apparecchiature da fornire da parte del Fornitore (tempi superiori a quelli richiesti dall'amministrazione e/o dichiarati dal Fornitore)	0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti (comunque non oltre il 20% del corrispettivo stesso netto contrattuale)
Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva:	0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale fino a quando non verranno risolte le anomalie riscontrate in fase di collaudo
In tutti gli altri casi di disservizi documentati, non sopra evidenziati:	da minimo € 100,00 fino a € 1.000,00 , a seconda della gravità; tale importo si intende raddoppiato qualora la non conformità viene contestata immediatamente dopo la prima volta
In caso di mancato adempimento alle previsioni del comma 3) e 3 bis art. 47 D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 108/2021 (mancata redazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile)	0,6 % del corrispettivo netto contrattuale calcolato in misura giornaliera (comunque non oltre il 20% del corrispettivo stesso netto contrattuale)
Inadempimento di altri obblighi assunti al momento della presentazione dell'offerta previsti come requisiti premiali	0,6 % del corrispettivo netto contrattuale calcolato in misura giornaliera (comunque non oltre il 20% del corrispettivo stesso netto contrattuale)

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi, la procedura di contestazione dovrà essere effettuata in contraddittorio con il Fornitore, secondo le seguenti modalità:

- l'Ente utilizzatore segnala via PEC al Fornitore e per conoscenza ad ARCS l'inadempimento passibile di penale, precisando le circostanze in cui esso è avvenuto ed è stato riscontrato e invitando lo stesso, ove possibile e ritenuto di interesse, ad adoperarsi per l'adempimento entro un congruo termine all'uopo assegnato;
- il Fornitore † ha facoltà di fornire, entro cinque giorni dal ricevimento, ogni giustificazione od osservazione ritenga di formulare in proposito;
- nel caso in cui le giustificazioni non pervengano, siano ritenute insoddisfacenti ovvero nell'ipotesi in cui l'appaltatore non provveda in termini all'adempimento eventualmente intimatogli, comunicherà entro i quindici giorni successivi al Fornitore e ad ARCS per conoscenza le proprie determinazioni circa l'applicazione della penale.

Le penali sono cumulabili tra loro e rimane comunque salvo il diritto di ad ottenere il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti. Esse saranno applicate mediante emissione di note di addebito da parte dei singoli enti del SSR FVG e incassate a mezzo di compensazione con il corrispettivo al Fornitore.



Nel caso in cui il corrispettivo da liquidare al Fornitore non fosse capiente rispetto all'entità della penale o delle penali, nonché rispetto a quello degli eventuali ulteriori danni subiti dall'Ente del SSR FVG, ci si rivarrà sulla garanzia definitiva.

art. 10 - Garanzia e responsabilità della fornitura

I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte del Fornitore.

In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 10, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà obbligato a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

La mancanza di tale adempimento potrà determinare l'applicazione della penale secondo quanto previsto dall'art. 9 della Convenzione, nonché la risoluzione del contratto - in caso di gravi violazioni - ai sensi dell'art. 7 della Convenzione medesima.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al Capitolato Tecnico.

art. 11 - Controllo di quantità e qualità

Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati dell'Ente del SSR, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonerà il Fornitore dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

Il singolo Ente del servizio sanitario regionale, tramite i propri incaricati e avvalendosi eventualmente anche di laboratori esterni, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli sulla merce consegnata, al fine di svolgere le opportune verifiche di corrispondenza qualitativa dei prodotti forniti.

Le spese per le analisi qualitative saranno a carico del Fornitore qualora i dati relativi risultassero difformi da quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

art. 12 - Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto

Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 D.Lgs. 50/2016).

È fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell'ambito delle vicende soggettive dell'esecutore del contratto di cui all'art 105 del D.Lgs. 50/2016.

Cessione del credito

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici (art.106 comma 13 D.Lgs 50/2016).

Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 105 D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

art. 13 - Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione

L'ARCS, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Fornitore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all'art 110 comma 3 lett. b) D.Lgs. 50/2016.



È fatto salvo il diritto dell'ARCS e della singola Azienda del SSR di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

art. 14 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM 55/2013), a seguito di collaudo/verifica di conformità delle attrezzature fornite, con esito positivo.

Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.

Le fatture dovranno essere intestate all'Azienda/Ente del SSR che hanno emesso il Contratto derivato. Sia ARCS che le altre Aziende/Enti del SSR rientrano nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72 (Split payment).

Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l'apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori del Fornitore e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

art. 16 - Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'accordo stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal RGPD medesimo.

Le parti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione e allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e le parti mettono in atto le misure e tecniche, organizzative, di gestione, procedurali e documentali adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

I dati suddetti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato Regolamento UE e non saranno divulgati a terzi, salvo espressa previsione normativa. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, si rendesse necessario acquisire informazioni e dati da soggetti terzi, sarà cura dell'ARCS acquisire il previsto consenso.

art. 17 - Controversie

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'ARCS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti è competente il Foro del capoluogo in cui ha la sede legale ogni singolo Ente del SSR interessato.

art. 18 - Informativa sul trattamento dei dati

Gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati sono demandati alle singole aziende del SSR aderenti al presente Convenzione, cui compete la gestione contrattuale.

art. 19 - Spese contrattuali

La Convenzione verrà stipulata ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 con firma digitale.

Tutte le spese riguardanti il contratto, spese di pubblicazione, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, spese di pubblicazione, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad



esclusivo carico del Fornitore. L'imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico dei singoli Enti del SSR, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

art. 20 - Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si richiamano le norme riportate nel bando, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia e delle Linee Guida del Piano per la Ripresa e Resilienza dell'Italia (PNRR).

art. 21 - Reportistica e monitoraggio della Convenzione

Il Fornitore si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato in relazione ad ogni singola fornitura per tutta la durata della Convenzione, con le modalità e termini sotto indicati.

Il Fornitore dovrà inviare trimestralmente (su richiesta dell'ENTE), entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all'ARCS i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (vedere allegato "G").

Tali dati dovranno essere inviati all'indirizzo PEC: arcs@certsanita.fvg.it con oggetto: "report Convenzione gara ID 23APB006/1".

- I trimestre = dati gennaio > marzo
- II trimestre = dati aprile > giugno
- III trimestre = dati luglio > settembre
- IV trimestre = dati ottobre > dicembre

Qualora i quantitativi della Convenzione fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza della Convenzione, il Fornitore dovrà comunicarlo tempestivamente all'ARCS.

art. 22 - (Clausola finale)

La Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione o dei singoli Contratti derivati non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli "Contratti derivati" (o di parte di essi) da parte dell'ARCS e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Per Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - ARCS

Dott.ssa Elena Pitton

firmato digitalmente

Per Newproject S.r.l.

Arno Pellizzer

firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate



Sistema Sanitario Regionale Friuli Venezia Giulia